

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2989

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RIZZETTO, BARBANTI, PRODANI, TURCO, ROSTELLATO, BECHIS,  
SEGONI, BALDASSARRE, ARTINI, MUCCI, TINO IANNUZZI,  
GIAMMANCO, CIRACÌ, MARTELLI, LAFFRANCO, TACCONI**

Divieto dell'utilizzazione di animali nei circhi, negli spettacoli dal vivo e nelle mostre itineranti, nonché disposizioni per la tutela degli animali nelle gare di corsa

*Presentata il 25 marzo 2015*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Negli ultimi anni, lo sfruttamento degli animali nei circhi e in attività di spettacolo è notoriamente posto sotto accusa dalla crescente sensibilità dei cittadini che considerano questa tipologia di spettacolo non educativa proprio per la presenza di animali costretti, per tutto il loro ciclo di vita, a sopravvivere in anguste gabbie dalle quali possono uscire solo per essere addestrati a compiere esercizi contrari alla loro stessa natura e indole. Dietro l'addestramento si nascondono mesi di privazioni, maltrattamenti e sofferenze, durante

i quali gli animali vengono mortificati attraverso un trattamento che ha quale unico fine l'assoggettamento alla volontà dell'uomo.

Gli animali dei circhi non hanno nulla in comune con i loro simili che vivono in natura, soprattutto se si tratta di esemplari di specie selvatiche o esotiche; gli stessi, infatti, sono completamente snaturalizzati, privati nel modo più violento delle loro esigenze biologiche ed etologiche, ridotti ad automi e ridicolizzati, con l'intento di addestrarli a svolgere esercizi durante le attività di spettacolo. Tali mo-

delli di eventi, dunque, non sono più conformi ai valori dell'attuale società, posto che, rappresentano un'epoca in cui era carente la conoscenza, anche scientifica, delle esigenze delle specie animali.

Il predetto orientamento è confermato proprio dalla crescente disaffezione del pubblico, prevalentemente costituito dai bambini, soprattutto per la maggiore sensibilità animalista.

Si ricorda che il riconoscimento degli animali quali esseri senzienti, e quindi portatori di diritti, è uno dei capisaldi della politica dell'Unione europea e ha visto due traguardi essenziali, quali la Dichiarazione universale UNESCO dei diritti dell'animale, proclamata il 15 ottobre 1978, e il Trattato di Lisbona, entrato in vigore dal 1° dicembre 2009. Gli animali, dunque, in quanto esseri senzienti devono

essere tutelati e protetti e ogni atto che si ponga in contrapposizione a tali principi e che avvenga in assenza di un bisogno essenziale per l'uomo, in una società civile, dovrebbe rientrare nella casistica degli atti di violenza e maltrattamento.

Si ritiene, quindi, necessario intervenire per modificare la normativa vigente in materia poiché, ad oggi, è assurdo riconoscere una funzione sociale ai circhi, come previsto dall'ormai obsoleta legge 18 marzo 1968, n. 337.

La presente proposta di legge si compone di undici articoli e intende vietare lo sfruttamento di animali nell'esercizio delle esibizioni circensi e in generale in ogni forma di spettacolo dal vivo o itinerante. Inoltre, nel prevedere casi che non rientrano in tale divieto, contiene norme a tutela degli animali durante le gare di corsa.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Sono vietati la detenzione, l'utilizzo e l'esposizione di animali, anche se nati in cattività, nelle esibizioni circensi e, in generale, in ogni forma di spettacolo dal vivo o itinerante.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge disciplina la progressiva dismissione degli animali utilizzati nelle attività di cui al medesimo comma 1, prevedendo la collocazione degli stessi in strutture idonee, che garantiscano il rispetto della natura e dell'indole di ciascun animale, con le modalità individuate ai sensi dell'articolo 7.

## ART. 2.

1. È vietato lo svolgimento in Italia di attività di spettacolo di imprese o di circhi stranieri che utilizzano animali per le loro esibizioni e attività di spettacolo.

## ART. 3.

1. Non rientrano nel divieto di cui all'articolo 1 le manifestazioni non a fini di lucro connesse a gare di *agility*, a esposizioni o ad altre attività simili svolte nell'ambito di enti e di associazioni dilettantistici privati, nelle quali la partecipazione degli animali avviene su iniziativa dei rispettivi proprietari e nel rispetto della natura e dell'indole dell'animale.

2. Lo svolgimento di gare di corsa di animali durante manifestazioni è consentito esclusivamente nel caso in cui la pista sia ricoperta di materiale idoneo ad attuare il contatto con il suolo degli animali e il percorso della gara sia definito e circoscritto con adeguate sponde, idonee a tu-

telare gli animali da infortuni durante la corsa.

3. Le attività di cui al comma 2 devono essere costantemente monitorate da un medico veterinario, responsabile del benessere degli animali, e sottoposte alla sorveglianza del competente servizio dell'azienda sanitaria locale.

4. Le associazioni e gli enti di protezione degli animali hanno diritto di accesso a tutti i dati e gli elementi conoscitivi relativi alle attività di cui al comma 2, senza che ad essi possa essere opposto alcun tipo di divieto di accesso per ragioni di riservatezza dei dati.

#### ART. 4.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle imprese che esercitano le attività di cui all'articolo 1, comma 1, di seguito denominate « imprese di spettacolo », che detengono animali sono vietati l'utilizzo, l'esposizione e l'ulteriore acquisizione di animali, a qualsiasi titolo.

2. Ai fini della presente legge per acquisizione di animali si intendono: gli acquisti o la riproduzione di animali già detenuti, gli scambi, le cessioni gratuite e gli affitti ad altre imprese di spettacolo.

#### ART. 5.

1. I circhi e le imprese di spettacolo detengono gli esemplari degli animali fino alla definitiva collocazione in strutture idonee, che garantiscano il rispetto della natura e dell'indole animale ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7. È vietata qualsiasi altra forma di cessione anche temporanea degli animali a strutture non in grado di garantire tali requisiti.

#### ART. 6.

1. Le imprese di spettacolo sono tenute a comunicare in forma scritta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge, alla Direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alla Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute, il numero complessivo degli animali da esse detenuti specificandone la specie, il sesso, l'età, la provenienza e l'eventuale stato di gestazione.

2. La comunicazione di cui al comma 1 contiene, altresì, le indicazioni relative alla possibilità di collocare gli animali in parchi faunistici pubblici o privati ovvero di affidarli ad associazioni o enti di protezione degli animali, riconosciuti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in grado di provvedere alla loro collocazione in strutture idonee.

#### ART. 7.

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nomina con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un commissario straordinario con il compito di prestare assistenza alle imprese di spettacolo ai fini della dismissione degli animali da esse detenuti. Il commissario straordinario, in particolare, coadiuva i soggetti interessati al fine di individuare le strutture per la collocazione degli animali, ne autorizza la cessione e le relative modalità, ha facoltà di ispezione sulla condizione degli animali fino alla loro dismissione e svolge i controlli di cui all'articolo 8, comma 3.

#### ART. 8.

1. Con il decreto di cui all'articolo 7, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare determina, altresì, le modalità di erogazione di un contributo per sostenere le imprese di spettacolo nel mantenimento degli animali detenuti nella fase di transizione fino alla loro definitiva dismissione.

2. L'ammontare del contributo di cui al comma 1 è stabilito per ogni impresa di spettacolo in proporzione al numero e alle specie di animali detenuti ed è ridotto a seguito della loro progressiva dismissione.

3. Il commissario straordinario di cui all'articolo 7 provvede al controllo sulla gestione e sulla destinazione del contributo di cui al comma 1 del presente articolo e ne comunica gli esiti, ogni sei mesi, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

#### ART. 9.

1. A partire dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse di cui all'articolo 19 della legge 18 marzo 1968, n. 337, sono utilizzate solo in favore dei circhi e degli spettacoli itineranti che non fanno impiego di animali e l'erogazione dei relativi contributi è subordinata alla presentazione di documentazione idonea ad attestare tale condizione.

#### ART. 10.

1. La violazione dei divieti di cui agli articoli 1, 4 e 5 è punita con la reclusione da sei mesi a un anno o con la multa da 30.000 euro a 60.000 euro. Si applica la sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per un periodo da sei mesi a un anno. In caso di recidiva, la reclusione è da un anno a due anni e la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività è per un anno.

2. La violazione del divieto di cui all'articolo 2 è punita con la multa da 30.000 euro a 50.000 euro.

3. La violazione dell'articolo 3, comma 2, determina la non autorizzazione o l'immediata sospensione dell'attività ed è punita con la multa da 20.000 euro a 40.000 euro. In caso di recidiva, la multa è da 30.000 euro a 50.000 euro.

4. La violazione dell'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 6 è punita con

la multa da 20.000 euro a 30.000 euro. Si applica la pena accessoria della sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per un periodo di sei mesi. In caso di recidiva, la multa è da 25.000 euro a 40.000 euro e la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività è per un anno.

ART. 11.

1. Per le finalità di cui alla presente legge è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, incrementabile qualora le risorse risultino insufficienti ai fini dell'erogazione dei contributi di cui all'articolo 8 comma 2.

2. Al finanziamento del fondo di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 1,00



\*17PDL0032130\*